



**CIRCOLARE INFORMATIVA 15/04**

Milano, 8 ottobre 2004

**OGGETTO:** Iva e Factoring - Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2003 (caso n. C-305/01) – Circolare ABI.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

---

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Cesare MATTEINI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DIREZIONE GENERALE
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
LEASINGROMA	Marcello MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

*Via Cerva, 9 - 20122 Milano*

*Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it)  
Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152*

Prot. TR/004790 Roma, 8 ottobre 2004

AGLI ASSOCIATI

**Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)  
Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti  
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003**

Cod.Attività ABI: TR1445

Si fa seguito alla lettera circolare (Prot. TR/006361) del 29 dicembre 2003, con la quale è stata trasmessa una nota recante alcune considerazioni in merito al regime IVA applicabile a talune operazioni relative all'attività di factoring in base alla vigente normativa, nonché prassi amministrativa.

Nella stessa lettera sono stati evidenziati gli interventi che l'Associazione stava portando avanti, presso le competenti sedi, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE (C-305/01 del 26 giugno 2003) riguardante il trattamento IVA dell'attività svolta dalle società di factoring e dell'attività di recupero crediti, che sono state considerate entrambe attività economiche escluse dall'esenzione stabilita dall'art. 13 della VI Direttiva (77/388/CEE).

Come noto, a seguito dell'emanazione della citata sentenza (C-305/01) sono sorte perplessità, non solo tra gli operatori del settore (sia a livello di società di factoring in senso stretto sia a livello di banche che svolgono attività di intermediazione nello specifico settore) ma anche a livello dei locali uffici finanziari, sul trattamento IVA da riservare alle operazioni di finanziamento strutturate mediante cessioni di credito.

Si è avuto modo di segnalare che gli interventi svolti dall'Associazione erano, in particolare, finalizzati:

- a) ad interrompere le iniziative dei locali uffici che, traendo spunto da tale sentenza, avevano iniziato a contestare il mancato pagamento dell'IVA a società operanti nello specifico settore<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> A quanto risulta alla scrivente, le contestazioni mosse dagli Uffici territoriali per il mancato pagamento dell'IVA, a seguito della emanazione della sentenza in parola, sono state circoscritte a due.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**

**Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti**

**Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003**

- b) a vedere riconosciuto il principio che un eventuale adeguamento a livello nazionale all'indirizzo giurisprudenziale comunitario avrebbe dovuto avere effetto per periodi d'imposta diversi da quelli per i quali gli operatori del settore avevano applicato un regime fiscale in linea con il diritto interno e con la prassi amministrativa emanata in materia.

Al riguardo, sono stati portati avanti gli approfondimenti necessari ad una corretta individuazione dei principi espressi dai giudici europei con la sentenza in argomento e, nel contempo, sono state verificate le possibili conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia sul trattamento IVA finora riservato all'attività di factoring, reiterando, in più di una occasione, la richiesta ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria in merito alla necessità che fossero fornite quanto prima indicazioni in ordine alla delicata tematica.

In tale ottica, si è provveduto a sottoporre la questione anche all'attenzione dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze, sottolineando in particolare le motivazioni che avrebbero potuto suffragare la tesi della non immediata applicazione della richiamata sentenza nell'ordinamento nazionale.

Si segnala ora che, a seguito degli approfondimenti<sup>2</sup> effettuati in ordine ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia nelle diverse sedi ministeriali, nonché a livello comunitario<sup>3</sup>, l'Amministrazione finanziaria centrale<sup>4</sup> ha maturato la determinazione di confermare il trattamento fiscale finora riservato alle operazioni di factoring che trovano la propria causa nel "finanziamento". E' stato riconosciuto che a voler applicare in modo generalizzato le determinazioni assunte dai giudici comunitari nell'ambito della sentenza in oggetto senza tener conto delle significative e sostanziali differenze intercorrenti fra la fattispecie solitamente adottata in Italia e quella rappresentata nella pronuncia della Corte di Giustizia (UE) significherebbe applicare un'identica disciplina ad istituti profondamente differenti.

Dalla lettura della sentenza, discende che non vi è differenza, ai fini del trattamento fiscale, tra factoring "proprio" e "improprio" (con o senza assunzione di rischio di insolvenza del debitore) e che il factoring è diretto nella realtà al recupero del credito. Tuttavia, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, questa ultima caratteristica

---

<sup>2</sup> La tematica è stata oggetto anche di uno specifico articolo pubblicato, lo scorso mese di luglio, sulla rivista telematica "Fisco Oggi", curata dall'Agenzia delle Entrate, dedicata agli "approfondimenti" delle questioni fiscali di maggiore rilievo.

<sup>3</sup> Il Comitato IVA (UE) nel corso della riunione del 29 giugno 2004 ha affrontato nuovamente la tematica e la Commissione dell'UE si è mostrata dell'avviso di ritenere che la sentenza in argomento lascia spazio a margini interpretativi e, pertanto, tenuto conto delle circostanze obiettive e delle caratteristiche essenziali delle operazioni di factoring, le cessioni di credito relative a dette operazioni siano riconducibili nell'alveo delle operazioni finanziarie e, come tali, esenti da IVA.

<sup>4</sup> L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha provveduto ad inviare alle Direzioni regionali dell'Agenzia e agli stessi Uffici locali un'apposita nota, emanata il mese di agosto u.s., recante i criteri interpretativi della sentenza della Corte di Giustizia, invitando le DRE a vigilare affinché i dipendenti Uffici locali si uniformino ai suaccennati criteri.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**

**Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti**

**Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003**

dell'istituto se è configurabile in taluni ordinamenti giuridici, certamente non lo è secondo l'ordinamento nazionale.


In buona sostanza, l'Amministrazione finanziaria ha inteso ribadire che nell'accezione tradizionale della tipologia del contratto di factoring la causa del factoring è da rinvenire in una vera e propria operazione di finanziamento, non molto diversa dallo sconto delle cambiali ed altre operazioni similari, confermando che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria e che nella costante applicazione dell'istituto<sup>5</sup> – ancorché il contratto di factoring non risulti espressamente regolamentato<sup>6</sup> - la causa essenziale, o quanto meno prevalente, del contratto di factoring è il finanziamento.

Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che una volta individuata e fissata la causa del contratto nella volontà delle parti di ottenere da parte del factor un finanziamento (monetizzazione dei propri crediti) è indubbio, a nulla rilevando se trattasi di cessione di crediti pro soluto o pro solvendo), che l'operazione rientra tra quelle esenti di cui all'art.10, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore occorrenza, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)



---

<sup>5</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sent. 18 ottobre 1994, n. 8497, 12 aprile 2000, n. 4654 e 18 gennaio 2001, n. 684; risoluzione ministeriale n. 71 del 24 maggio 2000.

<sup>6</sup> E' previsto, infatti, solo l'istituto della cessione dei crediti d'impresa disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.